

Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Direzione .....

OGGETTO: Richiesta di parere sulla sussistenza di interesse all'accesso a documentazione amministrativa inerente delega a contrarre sottoscritta da organizzazione sindacale da parte di soggetto non iscritto all'O.S. medesima

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio ....., con nota del 15 aprile 2015, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Con due richieste di accesso datate 18 e 20 marzo 2015 la funzionaria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dottoressa ..... ha chiesto di poter accedere alla delega a contrarre nella contrattazione collettiva nazionale e integrativa rilasciata dalla Organizzazione sindacale ..... al Ministero richiedente il presente parere.

Riferisce il Ministero che nella prima domanda ostensiva l'accedente chiedeva l'accesso nella qualità di eletta RSU per la O.S. .... mentre nella seconda ometteva di indicare la motivazione.

Riferisce altresì che a margine della seconda richiesta di accesso del 20 marzo u.s. la dottoressa ..... depositava la propria revoca dell'adesione sindacale alla O.S. ....

Chiede pertanto il Ministero se in ragione della menzionata revoca l'accedente sia o meno titolare di interesse diretto, concreto e attuale al chiesto accesso.

Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue.

In via preliminare, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno, dell'interesse ad accedere, si osserva che ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera e), possono essere sottratti all'accesso i documenti riguardanti l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la valutazione della sussistenza di interesse qualificato all'accesso da parte dell'amministrazione deve fondarsi sull'analisi della motivazione adottata dall'accedente in rapporto alla documentazione richiesta.

Nel caso di specie la circostanza che l'accedente non faccia più parte dell'O.S. esclude che la medesima sia titolare del suddetto interesse, essendo venuto meno lo *status* di aderente all'O.S. che, viceversa, avrebbe radicato tale interesse.

Pertanto, alla luce della revoca depositata in data 20 marzo da parte della dottoressa ....., si ritiene che la richiesta di accesso non sia supportata da interesse qualificato e legittimante l'accesso, risolvendosi, per converso, in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione come tale non meritevole di favorevole apprezzamento sul versante della disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Capitaneria di Porto di Catania

## FATTO

Il signor ....., Sottufficiale della Guardia Costiera, con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente, in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Catania, in data 29.1.2015 ed in data 2.2.2015, con due distinte istanze rivolte all'Amministrazione chiedeva di poter accedere a documenti relativi al lavoro straordinario effettuato dal personale militare del Comando capitanerie di Porto nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di dicembre del 2011, agli statini riepilogativi mensili del lavoro prestato dall'accedente nello stesso periodo, nonché ad altri documenti relativi al rapporto di impiego dell'accedente (note caratteristiche, documentazione relativa a ricompense ricevute) e ad eventuali comunicazioni con le quali l'accedente avrebbe richiesto ingiustamente il pagamento delle indennità menzionate nell'invito a comparire dinanzi alla Procura militare presso il Tribunale di Napoli in data 18.02.2015, in relazione all'accusa di truffa aggravata ( ex art. 234 e 47 del codice penale militare di pace).

L'Amministrazione, con nota del 6.3.2015, comunicava il rigetto della sua istanza di accesso poiché la Procura militare presso il Tribunale militare di Napoli non aveva concesso il nulla osta all'ostensione dei documenti in questione.

Il signor ....., in data 6.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

La documentazione in questione, lungi dall'essere il frutto di un'autonoma attività di indagine svolta dall'autorità inquirente, ha carattere ontologicamente amministrativo, essendo stata formata dall'Amministrazione e dall'odierno ricorrente, in quanto avvinto da un rapporto d'impiego con l'Amministrazione.

Solo successivamente alla sua formazione tale documentazione è confluita nel fascicolo delle indagini preliminari.

Giova rammentare l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale gli esposti e le segnalazioni di privati pervenuti ad un'Amministrazione, anche se già trasmessi alla magistratura penale, sono

ostensibili, il segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p. valendo a coprire solo gli ulteriori atti di indagini penali (Cons. Stato, Sez.IV, sentenza n. 2118/2011).

Tale principio di diritto potendo essere applicato al caso di specie, si deve escludere che il mancato nulla osta della competente Procura della Repubblica osti all'accessibilità dei documenti in questione al ricorrente che gli è garantita, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità dell'acquisizione degli stessi ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto comprensivo ..... - .....

#### FATTO

Il Sig. ....., non avendo ottenuto la proroga del proprio contratto di lavoro con l'Istituto resistente a motivo dello scorrimento di graduatoria in corso di validità operata da quest'ultimo con conseguente stipula di contratto con altra docente (Sig.ra .....), in data 23 febbraio 2015 ha chiesto di poter accedere a tale contratto.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 8 aprile u.s., il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 7 maggio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra ....., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Bologna

#### FATTO

Il signor ..... rivolgeva alla Prefettura di Bologna un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Bologna nel corso dell'anno 2013, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, nonché i dati relativi all'istanza stessa.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante, in data 10 aprile 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente è meritevole di accoglimento nella parte in cui è diretta a conoscere i documenti relativi alla pratica avviata per ottenere la cittadinanza italiana, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva per completezza che in fattispecie analoghe le diverse Prefetture forniscono, altresì, ai richiedenti la cittadinanza informazioni puntuali in ordine all'Ufficio presso cui può essere presa visione degli atti, alle prenotazioni on-line sul relativo sito internet, nonché sulle modalità di consultazione, sempre via web, dello stato di trattazione della pratica sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*".

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri – Lazio, Compagnia di Sora

## FATTO

..... e ....., titolari dell'attività commerciale ..... s.r.l. tramite il legale rappresentante avv. ....., dopo avere ricevuto numerosi controlli da parte di Carabinieri e agenti della Polizia municipale, hanno presentato diverse istanze di accesso, tra le quali quella del 14 febbraio 2015, non inclusa al presente gravame, benché citata tra gli allegati. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 10 marzo 2015, ha negato il chiesto accesso affermando che i chiesti documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 241 del 1990, che i documenti non rivestono carattere amministrativo essendo stati formati nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, che l'istanza ha carattere generico ed è volta ad acquisire informazioni, che l'istituto dell'accesso non è preordinato a conoscere "criteri, chiarimenti o giustificazioni dell'operato dell'amministrazione".

Avverso il provvedimento di diniego del 10 marzo, il legale rappresentante dei ricorrenti ha adito la Commissione.

## DIRITTO

La Commissione al fine di conoscere in modo compiuto la presente vicenda, chiede ai ricorrente di volere inviare l'istanza di accesso in questione. I termini di legge restano interrotti.

## PQM

La Commissione invita i ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Parma

#### FATTO

La Sig.ra ..... rivolgeva alla Prefettura di Parma un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2014, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la Sig.ra ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Parma ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui comunica di aver tempestivamente riscontrato l'istanza della ricorrente comunicandole i numeri di riferimento della pratica, l'avvenuto avvio del procedimento ed il responsabile del medesimo.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Segreteria Didattica dell'Istituto ICS ..... Milano

#### FATTO

....., in qualità di genitore, deduce di aver presentato in data 2/3/2015 e il 27/03/2015 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia del verbale della commissione preposta a stilare le graduatorie relative alle iscrizioni per l'a.s. 2015/16 della scuola primaria dell'Istituto ICS ..... di Milano per l'assegnazione dei posti disponibili, al fine di verificare presunte irregolarità amministrative riguardanti il sorteggio delle domande di iscrizione e conseguente esclusione del figlio .....

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso all'Amministrazione resistente e si invita il ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire il documento, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale ..... di Venezia-Mestre

### FATTO

Il signor ....., in data 9 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza diretta ad ottenere l'accesso ai compiti in classe d'italiano della di lui figlia, mediante invio di copia degli stessi con pec (posta elettronica certificata).

In data 2.3.2015, l'Amministrazione comunicava all'accedente la possibilità di consultare i documenti richiesti e di richiederne copia.

Il signor ....., in data 1.4.2015, si rivolgeva al difensore civico presso la Regione Veneto affinché si pronunciasse sulla legittimità del rifiuto dell'Amministrazione di inviare copia dei documenti richiesti tramite pec.

In data 3.4.2015, il difensore civico presso la Regione Veneto trasmetteva gli atti alla Commissione, quale organo competente a pronunciarsi, in via giustiziale, sul ricorso del signor .....

### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché nel caso di specie l'Amministrazione, lungi dall'aver rigettato l'istanza di accesso del ricorrente, si è limitata a consentire l'ostensione dei documenti richiesti secondo modalità diverse da quelle richieste dal ricorrente che, di per sé, non appaiono lesive del diritto di accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990.

### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** ..... – .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico ..... di Roma

## FATTO

I Signori ..... e ....., in qualità di genitori della minore ..... rivolgevano all'Istituto Scolastico ..... di Roma richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di documenti relativi alla procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16 per la quale era stata presentata regolare domanda di iscrizione nell'interesse della propria figlia.

A sostegno dell'istanza deducevano che, entro i termini previsti, era stata presentata regolare domanda d'iscrizione alla scuola e che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 27 febbraio 2015, i genitori richiedevano di poter accedere:

- 1) alla domande di iscrizione presentate;
- 2) alle verifiche a campione effettuate dall'Istituto e alla conseguente documentazione prodotta.

Deducano, altresì, che - dopo aver senza esito sollecitato un incontro con il Dirigente - in data 20 marzo 2015, senza che fosse stato loro comunicato l'avvio di un nuovo procedimento, l'Istituto scolastico pubblicava la graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della figlia che veniva rideterminato in n. 8 punti.

I genitori di ....., a fronte del silenzio-rigetto dell'Istituto, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura.

In relazione alla tutela della riservatezza degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati

(quale è senz'altro l'istante, in qualità di concorrente, a mezzo dei propri genitori, non utilmente collocata in graduatoria).

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Comando regionale Puglia

#### FATTO

Il Sig. ....., in servizio presso la tenenza della guardia di finanza di ....., ha chiesto il trasferimento con carattere di temporaneità ai sensi della legge n. 104 del 1992 senza tuttavia ottenerlo.

Pertanto, in data 20 febbraio 2015 ha domandato l'accesso a tutti i documenti endoprocedimentali che hanno determinato il non accoglimento della propria istanza di trasferimento unitamente sia al numero complessivo di richieste analoghe avanzate dagli ispettori in servizio presso i reparti di Lecce e Casarano che al numero di domande accolte dall'amministrazione per il periodo novembre 2014 febbraio 2015.

L'amministrazione resistente ha accolto in parte la richiesta ostensiva concedendo l'accesso ai documenti endoprocedimentali di cui sopra e negandolo per la restante parte in forza dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 ai sensi del quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego parziale il ..... ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 7 maggio l'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone degli ispettori che hanno formulato domanda di trasferimento nel periodo di cui alle premesse in fatto, non individuabili dal ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato a cura dell'amministrazione resistente.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra Manetti ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Provincia di Salerno – Ufficio Provinciale Servizi Impiego

#### FATTO

La signora ..... rivolgeva all'U.P.S.I. della Provincia di Salerno un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia della documentazione amministrativa avente ad oggetto la propria iscrizione presso l'Ufficio nonché di qualsiasi altro documento concernente la propria posizione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante, in adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Provincia ha comunicato alla Commissione di aver provveduto in data 5 maggio 2015 a trasmettere all'istante la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha comunicato all'istante la documentazione richiesta, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per il Veneto

## FATTO

Il Sig. .... espone quanto segue.

Con atto n. 1820 del 12.2.2015 emesso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia al ricorrente è stata comunicata la cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Istituto "....." con sede in ..... (Venezia).

In data 18 febbraio u.s. il ..... formulava richiesta di accesso all'atto sopraindicato e a tutti gli atti ad esso collegati, propedeutici e/o precedenti allo stesso, che lo abbiano richiesto o reso necessario.

Parte resistente con verbale del 17.3.2015 ha dato riscontro all'istanza, affermando che il sig. .... chiede copia della relazione redatta dalla D.S. Prof. ...., ma che detta nota n. 789/A19 del 3/2/2015 è riservata e la conoscenza della medesima non è necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Con tempestivo ricorso, spedito con raccomandata A/R del 17.4.2015 il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 8/5/2015 è pervenuta nota della parte resistente con cui si dà atto che l'Ufficio provvederà a consegnare al richiedente copia del documento, anche se in possesso della Dirigente Scolastica.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sulla riservatezza del documento e sulla non necessità per la cura o difesa di interessi giuridici, non appare giustificato, in quanto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e

della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Napoli

FATTO

La O.S. ricorrente, tramite il segretario generale provinciale ....., ha chiesto alla Questura resistente di potere accedere ai seguenti documenti, limitatamente agli uffici Digos ed alle qualifiche di Agente e Vice questore aggiunto e per l'arco temporale compreso tra il 1 gennaio al 31 dicembre 2013:

1. ordini di servizio, di cui all'art. 42 d.P.R. n. 782 del 1985;
2. programmazioni settimanali dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 8 dell'Accordo Nazionale Quadro – A.N.Q.;
3. documenti relativi ai cambi di turno disposti d'ufficio ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. b) dell'A.N.Q.;
4. documenti relativi ai cambi di turno disposti d'ufficio ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. a) dell'A.N.Q.;
5. documenti relativi alla pianificazione trimestrale dello straordinario programmato, ai sensi dell'art. 16 dell'A.N.Q.;
6. documenti relativi alle prestazioni dello straordinario emergente , suddivisi per settore, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'A.N.Q.,
7. documenti relativi all'attività d'intervento espletata dal personale collocato in reperibilità, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 121 del 1981;
8. documenti relativi alla reperibilità, ai sensi dell'art. 18 dell'A.N.Q.
9. documenti relativi all'aggiornamento professionale e all'esercitazione di tiro, ai sensi dell'art. 20 dell'A.N.Q.;
10. foglio firma di entrata e di uscita.

Motiva la O.S. ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare la sussistenza di eventuali trattamenti differenziati dei propri iscritti ed in ragione dell'appartenenza sindacale in violazione di norme di natura contrattuale e di altro tipo; tali norme riguardano lo svolgimento del rapporto di impiego, le turnazioni dei servizi, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ordine pubblico, cambi turno e reperibilità.

La Questura resistente, con provvedimento del 14 marzo 2015, ha ricordato che un'analogha istanza di accesso era stata presentata dalla O.S. ricorrente in data 23 settembre 2014 e che il chiesto accesso era stato negato con provvedimento del 20 ottobre 2014; la Questura, dunque, ribadisce che l'accesso ad una quantità di atti relativa ad un lasso di tempo così ampio incide negativamente sui criteri

di economicità e tempestività ai quali deve essere improntata la propria l'attività. L'amministrazione, pertanto, dichiara la propria disponibilità a concedere l'accesso in caso di presentazione di ulteriori istanze di accesso aventi ad oggetto provvedimenti ben individuati e non la generale attività di un settore relativa ad un anno intero.

Avverso il provvedimento di diniego del 14 marzo 2015, la O.S. ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

## DIRITTO

La Commissione respinge il ricorso atteso che la richiesta è volta ad un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione riguardando un'intera attività dell'amministrazione relativa ad un anno.

## PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** Condominio sito in via .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Terni

#### FATTO

Il legale rappresentante del condomino ricorrente, avv. ....., ha chiesto all'Agenzia resistente di potere accedere al contratto di locazione ed al modello C/2 storico di .....; motiva il condominio ricorrente di essere creditore nei confronti della contro interessata in virtù del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di .....

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 18, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale dispone che il rilascio di copia degli atti registrati può avvenire solo su richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa o di coloro nei cui confronti la registrazione è avvenuta; il rilascio di altre copia può avvenire solo su autorizzazione del giudice competente.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 marzo 2015, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato alla contro interessata.

#### DIRITTO

Premesso che il Testo unico dell'imposta di registro - d.P.R. n. 131 del 1986, n.131, alla base del diniego opposto dall'amministrazione, è da considerare, per la parte in esame, abrogato dalla successiva legge n. 241 del 1990, la Commissione ritiene che l'esecuzione di un decreto ingiuntivo qualifichi l'interesse del ricorrente. Non ostando ulteriori disposizioni opposte dall'amministrazione, il ricorso va accolto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL di Rimini

## FATTO

Il Sig. ....., a mezzo del proprio difensore, ha formulato istanza di accesso nel novembre 2014 all'INAIL di Rimini per acquisire la documentazione sanitaria riguardante una serie di domande (l'ultima delle quali indicata deduceva essere risalente all'anno 2012) dirette al riconoscimento della malattia professionale.

L'INAIL riscontrava l'istanza facendo presente che, in realtà, non risultava presentata a tale Ente, nell'anno 2012, alcuna richiesta di riconoscimento di patologia, precisando, altresì, che, in relazione all'unica domanda presentata (nell'anno 2005) risultava esperito l'intero iter amministrativo, concluso nell'anno 2006.

In data 10 febbraio 2015 l'istante insisteva nella richiesta di accesso facendo presente di aver presentato, nell'anno 2012, ulteriori richieste ed opposizioni, anche di aggravamento della malattia,

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima istanza il ricorrente, a mezzo del proprio difensore ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto, ha prodotto memoria a questa Commissione e, dopo aver ricostruito la vicenda e ribadito la propria posizione, ha rappresentato che nel 2012 risulta presentata una richiesta di *“riconoscimento di ricaduta e che la domanda originaria, come detto in precedenza, risulta invece prescritta. Pertanto, preso atto di ciò, questo Istituto evidenzia che, allo stato degli atti, pare emergere una carenza di interesse in relazione alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Sig. .... tramite il proprio legale, e ciò in quanto la domanda originaria risulta prescritta”*.

## DIRITTO

La Commissione osserva che l'Amministrazione resistente ha, in effetti, precisato in questa sede l'esistenza di un'istanza formulata nel 2012.

Il ricorso risulta, pertanto, meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La tempestività o meno della domanda o all'eventuale prescrizione del diritto (quest'ultima opposta dall'Amministrazione a sostegno del diniego) non risultano, ad avviso della Commissione, ostative alla qualificazione dell'interesse del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Comando Generale Arma dei Carabinieri

## FATTO

In data 20 novembre 2014 il ricorrente in epigrafe, Maresciallo Capo dei carabinieri, presentava domanda di partecipazione al concorso per la nomina di 26 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - con decreto n. 288/ID/14 in data 24/10/2014, sostenendo le relative prove scritte e non risultando idoneo.

Il 26/2/2015 presentava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso di Roma, un'istanza di accesso, in cui chiedeva estrazione di copia semplice dei propri elaborati e di quelli risultati idonei alle prove scritte. Contestualmente richiedeva di conoscere i nominativi dei membri della commissione esaminatrice.

In data 25 marzo 2015 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri– Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso di Roma comunicava che l'istanza di accesso era parzialmente accolta, ossia in relazione al rilascio di copia dell'elaborato di cultura generale ed ai verbali della commissione esaminatrice nn. 1,5,13 e 28.

Segnatamente, non essendo stata superata una delle due prove, l'Amministrazione rappresentava che, in conformità all'art. 7, comma 4 del bando non era stata corretta la seconda prova di tecnica professionale, di cui non veniva rilasciata copia, non sussistendo alcun interesse diretto, concreto ed attuale del ....., corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Per quanto riguarda l'estrazione di copia degli elaborati dei candidati ammessi, l'Amministrazione, richiamato l'art. 24, comma 3, della legge 241/90 faceva presente che sulla scorta di indicazioni da fornire in una nuova istanza di accesso avrebbe reso disponibile al ricorrente un congruo numero di elaborati, nella considerazione che la visione ed estrazione della documentazione richiesta comportano un gravoso onere.

Successivamente, il 24/4/2015 il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

A sostegno dell'istanza deduceva che sui verbali di cui era stata rilasciata copia erano stati oblitterati tutti i dati identificativi degli altri concorrenti; che il mancato accesso al secondo elaborato era necessario in sede contenziosa e che l'accesso ai compiti di altri partecipanti si appalesava strumentale all'interesse giuridico che si intendeva tutelare con l'accesso.

In data 7/5/2015 l'Amministrazione resistente con memoria ha ribadito che la disciplina del diritto di accesso non tutela l'interesse ad effettuare un controllo sull'amministrazione, ma solo l'interesse alla conoscenza.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Ciò vale per gli elaborati concorsuali dell'accedente, dovendo essere rilasciata copia del secondo elaborato, in quanto non rileva la circostanza che, in conformità all'art. 7, comma 4 del bando non sia stata corretta detta prova (tecnica professionale).

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad un concorso pubblico a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei propri elaborati.

Tale principio riguarda anche l'esame degli elaborati degli altri candidati, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Quanto alle modalità di accesso agli elaborati degli altri concorrenti, parte ricorrente non dovrà presentare una nuova istanza di accesso, ma l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione e copia di un numero congruo di elaborati - significativo ai fini della comparazione - e previo pagamento da parte del De Padova del contributo previsto.

La lettura comparata degli elaborati dei candidati ammessi, infatti, se da un lato garantisce la cura o difesa dei propri interessi giuridici, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sfera giuridica, dall'altro lato non può certo comportare la sindacabilità dell'esercizio, da parte della Commissione esaminatrice, della propria discrezionalità tecnica, cioè un obiettivo perseguibile -

secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione - solo entro limiti assai ristretti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Cassa Forense

## FATTO

L'avv. ricorrente, l'11 marzo 2015, ha chiesto alla Cassa resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. deliberazione della Giunta esecutiva del 28.11.2014 avente ad oggetto, tra l'altro, l'iscrizione del professionista alla Cassa;
2. verbali delle sedute del Comitato dei delegati della Cassa del 31.01.2014 e del 20.06.2014 avente ad oggetto, tra l'altro, il Regolamento ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247 del 2012, relative relazioni preparatorie.

Ciò al fine di tutelare i diritti del professionista, quale impresa, nei confronti dell'intesa restrittiva alla concorrenza posta in essere dalla Cassa resistente. In particolare, spiega il ricorrente che la Cassa è un'associazione di imprese, la quale pone oneri finanziari in misura restringendo il gioco della concorrenza; infatti, il mancato pagamento di tali oneri è sanzionato in via disciplinare.

Avverso la condotta inerte integrante la fattispecie del silenzio rigetto, l'avv. ricorrente ha adito la Commissione.

La Cassa resistente ha inviato alla Commissione il provvedimento del 14 aprile di accoglimento dell'istanza di accesso.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto del provvedimento del 14 aprile 2015, con il quale la Cassa dichiara di avere inviato i chiesti documenti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Nazionale Anticorruzione

## FATTO

Il ricorrente, funzionario presso l'Autorità resistente, con istanze del 5, 9 febbraio, e 2 marzo 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. stralci dei verbali delle determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio 2015, relativamente al punto "annullamento del concorso riservato per il conferimento di n. 8 posti di dirigente di II fascia, pubblicato con bando del 7.12.2007 a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 14/2014 e 322/2015".
2. atti istruttori relativi alle dott.sse ..... e ....., che hanno concorso a formare le determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio su citate;
3. provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle dottoresse di cui al punto n. 2 a seguito delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio;
4. provvedimenti amministrativi di risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato delle dott.sse ..... e ..... sottoscritti con l'amministrazione resistente, quali soggetti interessati alle sentenze del Consiglio di Stato n. 14 del 2014 e 322 del 2015.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per predisporre la propria difesa in sede di Appello avverso la sentenza n. 546 del 2015 della Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza, l'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 febbraio 2015, ha dichiarato che i verbali delle sedute del Consiglio sono disponibili sulla rete intranet.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha, poi, ritenuto il ricorrente privo di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione ha comunicato di aver risolto i contratti di lavoro a tempo indeterminato nei confronti delle dott.sse ..... e ....., a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al bando di concorso riservato per il conferimento di 8 posti di dirigente di II fascia.

Con successivo provvedimento del 26 marzo 2015, l'amministrazione ha richiamato il precedente provvedimento del 25 febbraio e, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ha ribadito di avere proceduto alla risoluzione dei predetti contratti di lavoro, di avere reinquadrato le dott.sse ..... e ..... nella qualifica di funzionario e che i verbali delle pronunce dell'Autorità sono reperibili in rete.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 25 febbraio e 26 marzo 2015, il ricorrente ha adito la Commissione il 15 aprile 2015. Il presente gravame è stato notificato alle dott.sse ..... e ..... Il ricorrente ha allegato la gravame la sentenza del Tribunale di Roma – sezione Lavoro inerente la richiesta di pagamento di una somma erogata dall'amministrazione al ricorrente per erronea qualificazione di giorni di assenza per malattia quale patologia conseguente a cause di servizio (anni dal 2006 al 2013). Alcuni dei provvedimenti inerenti la vicenda erano stati sottoscritti, appunto, dalla dott.ssa .....

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il presente gravame è in termini per avere l'amministrazione integralmente richiamato nel provvedimento del 26 marzo il proprio precedente provvedimento del 25 febbraio.

Passando all'esame del merito della vicenda, la Commissione, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, 3 e 4 respinge il ricorso dal momento che i chiesti documenti sono, ancora, reperibili sul sito intranet dell'amministrazione.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 2, la Commissione conviene con l'amministrazione di non rilevare una connessione tra i chiesti documenti e la difesa invocata in sede di Appello avverso la sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

## PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Caserta – Divisione polizia anticrimine

#### FATTO

Il Sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. ....., a seguito di notifica di ordinanza avvenuta in data 20 marzo 2015 e contenente misura di prevenzione personale di pubblica sicurezza, riferisce di aver presentato in data 31 marzo 2015 richiesta di accesso ai documenti relativi alla suddetta ordinanza.

L'amministrazione negava l'accesso sulla scorta di disposizione regolamentare contenuta nell'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415 che sottrae all'accesso la documentazione domandata per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità.

Contro tale diniego il ..... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 10, D.M. 415/94 che sottrae all'accesso le relazioni di servizio e tutti i documenti presupposti per l'adozione delle autorità di pubblica sicurezza.

Al riguardo la Commissione – in disparte ogni valutazione sulla legittimità della disposizione regolamentare opposta – rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione:** Scuola Superiore ..... “.....” di Foggia

#### FATTO

La signora ....., avendo frequentato presso la Scuola Superiore ..... “.....” di Foggia un corso di aggiornamento per Rieducatori della scrittura, nell’anno scolastico 2013-2014, a conclusione del quale, all’esito degli esami finali era stata ritenuta non idonea, in data 23.2.2015 chiedeva al Direttore della predetta scuola di poter accedere ad una serie di documenti relativi agli esami in questione (richiesta di costituzione della Commissione d’esame; verifiche di apprendimento del percorso formativo “Rieducatori alla scrittura” e valutazioni relative alla condotta dell’accedente; verbale del giudizio di ammissione agli esami finali; prova finale scritta e relativa valutazione da parte della Commissione; verbale della prova orale finale; scheda riassuntiva delle operazioni d’esame; verbale degli esami).

La predetta istanza veniva rigettata con nota del 13.3.2015, in ragione della considerazione che l’Associazione in questione non rientrerebbe tra i soggetti passivamente legittimati in relazione all’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, quale soggetto di diritto privato non sussumibile sotto i concetti di Pubblica Amministrazione, Azienda Autonoma o Speciale, Ente Pubblico, Gestore di pubblico servizio, ovvero di Autorità di garanzia e vigilanza.

La signora ....., in data 9.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso opposto dall’Associazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione deve affrontare preliminarmente la questione della riconducibilità dell’Associazione destinataria dell’istanza di accesso della ricorrente alla nozione di pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990.

A tale questione si deve rispondere positivamente ove si consideri che, secondo quanto risulta dalla homepage del sito web della predetta associazione, essa svolge attività di formazione professionale riconosciuta dalla Regione Puglia.

Ciò vale a qualificarla come soggetto di diritto privato esercente un’attività di pubblico interesse, equiparato dalla predetta disposizione legislativa ad una Pubblica Amministrazione stricto sensu.

Ciò premesso la Commissione- ritenuta la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto all'accesso della ricorrente, non essendo stato ancora nominato il difensore civico della Regione Puglia- ritiene che il gravame sia meritevole di essere accolto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di documenti relativi ad una procedura di esame alla quale la ricorrente ha partecipato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Sede provinciale di Cosenza

#### FATTO

Il Sig. ....., pensionato, riferisce di aver presentato in data 11 aprile u.s. domanda di accesso alla documentazione relativa alla regolarizzazione contributiva concernente l'odierno esponente ed avviata dall'amministrazione resistente in data 12 giugno 2014.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 21 aprile u.s. il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi all'istante e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e silenziosamente negata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale ordinario di Roma

#### FATTO

La signora ....., avendo presentato ricorso per ricusazione del GOT (Giudice Onorario di Tribunale) designato per la trattazione di una causa di cui l'odierna ricorrente è parte, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, in data 4.3.2015 rivolgeva al Tribunale di Roma un'istanza di accesso a tutti gli atti acquisiti al procedimento instaurato con il predetto ricorso.

Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato in pari data, non consentiva l'accesso alla memoria redatta dal G.O.T. nei cui confronti era stato proposto il ricorso per ricusazione in questione.

La signora ....., a mezzo del suo legale, in data 3.4.2015 adiva la Commissione affinché dichiarasse la natura processuale degli atti relativi al procedimento instaurato con la proposizione del predetto ricorso per ricusazione e la conseguente estensibilità alle parti senza necessità di esercizio del diritto di accesso.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della palese incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'ostensibilità dei documenti in questione quali atti processuali, dal momento che la stessa è legittimata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, solo sulla legittimità delle determinazioni di rigetto ovvero di differimento di istanze di accesso a documenti amministrativi.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord

### FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato il 25 marzo 2015 richiesta di accesso agli atti, volta all'ottenimento di copia della seguente documentazione

- 1) 048200500181251.....
- 2) 048200700164192.....
- 3) 048200800134585.....
- 4) 048200900022712.....
- 5) 048200900142824.....
- 6) 048200900195965.....
- 7) 048201000015774.....
- 8) 048201000056723.....
- 9) 048201000244684.....
- 10) 048201000279480.....
- 11) 048201100010855.....
- 12) 048201100149762.....

Deduce che l'Amministrazione resistente ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento del 4/10/2015.

Avverso il parziale accoglimento dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 13/4/2015 la Commissione.

### DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del ricorrente oltre ad essere inammissibile in quanto non reca il provvedimento con cui la sua richiesta di accesso è stata parzialmente respinta.

### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per i motivi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Interregionale del Lavoro di Milano

## FATTO

La ricorrente, ispettrice del lavoro, ha presentato il 23/2/2015 istanza di accesso presso la Direzione Interregionale di Milano e ogni ufficio competente, finalizzata ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti a qualunque titolo inerenti o riconducibili al piano di assunzioni relativo a personale con profili e posizioni medesime a quella della ricorrente.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver presentato richiesta di trasferimento dalla DTL di Novara a quella di Torino e successivamente richiesta di distacco temporaneo presso la sede di Torino, accolta per il periodo temporale che va dal 12 gennaio 2015 al 30 giugno 2015, per motivi di salute.

Il Ministero il 26/3/2015 ha negato l'accesso, in quanto la documentazione si trova detenuta presso la DTL di Torino ed atteso che in base all'orientamento espresso dal Ministero, è stata rilevata l'assenza dei presupposti normativi per rendere ostensibile la documentazione di cui trattasi.

Con tempestivo ricorso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sulla circostanza che la documentazione è detenuta presso la DTL di Torino, può essere facilmente superato dalla considerazione che l'istanza di accesso era diretta alla Direzione Interregionale di Milano ed ogni Ufficio competente.

Inoltre, non si rinviene la motivazione del diniego, in quanto il richiamo ad altre risposte date dall'Amministrazione appare del tutto generico.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della l. 241/1990 in base al quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Umbria

#### FATTO

Il signor ..... l'11.3.2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa ai processi verbali delle sedute della Commissione speciale per le riforme statutarie del 9 dicembre 2014, 16 dicembre 2014 e 22 dicembre 2014.

Formatosi il rigetto sulla sua istanza di accesso in data 15.4.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 17.4.2015 perveniva nota in cui il ricorrente comunicava di aver ricevuto il materiale richiesto.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### P.Q.M

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto di Istruzione Superiore “.....” di Roma

#### FATTO

La signora ....., utilmente inclusa nelle graduatorie di Circolo e Istituto di Terza Fascia-Personale ATA valide per il triennio 2014-2017, in data 10.3.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi relativi al signor ..... incluso nelle stesse graduatorie in una posizione più favorevole rispetto a quella occupata dall'accedente, al fine di verificare la legittimità della collocazione del signor ..... nella posizione in questione.

L'Amministrazione, in data 8.4.2015, comunicava l'impossibilità, allo stato, di consentire l'accesso ai documenti in questione, essendo in attesa di ricevere l'assenso del signor ..... all'ostensione degli stessi.

La signora ....., in data 19 aprile 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e dell'art. 7, lettera b) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione dello stesso, mediante raccomandata a.r., al signor ....., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione:** Agenzia delle Entrate

#### FATTO

Il signor ....., in data 10 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla comunicazione ex art. 65, secondo comma, del d.p.r. n. 600/1973, presentata all'Agenzia delle Entrate dagli eredi del signor ....., nonché alla dichiarazione di successione presentata dagli stessi all'Amministrazione, al fine di essere messo in condizione di ottemperare all'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa dalla Suprema Corte nei confronti dell'accedente, nel corso del giudizio di legittimità pendente tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di cassazione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 2.4.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor ....., in data 7 aprile 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione rileva che l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull'istanza di accesso in questione, senza aver comunicato tale istanza agli eredi del signor ....., quali soggetti controinteressati all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, cui l'Amministrazione è tenuta a comunicare l'istanza di accesso, a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

La Commissione, pertanto, ritiene di dover sospendere la trattazione del presente ricorso, in attesa dell'acquisizione dell'avviso degli eredi del signor ..... in ordine all'istanza di accesso in questione.

Nelle more i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicare l'istanza di accesso in questione agli eredi del signor ....., salva, nelle more, l'interruzione dei termini.

**Ricorrente:** .....

**contro**

**Amministrazione resistente:** Ministero Dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... deduce di aver rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di ....., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formatosi del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la Sig.ra ....., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che – anche a voler prescindere dalla mancata produzione della istanza a suo tempo formulata – il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che la ricorrente stessa deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di ..... nel corso dell'anno 2013.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che la ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... deduce di aver rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di ....., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formatosi del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Sig. ....., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che – anche a voler prescindere dalla mancata produzione della istanza a suo tempo formulata – il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di ..... nel corso dell'anno 2013.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dipartimento militare di medicina legale

#### FATTO

Il Sig. ....., appuntato in congedo della Guardia di Finanza, riferisce che a seguito di comunicazioni rese dal sig. .... (direttore della Pedemontana sociale del Comune di .....) è stata avviata una procedura di contestazione addebiti a carico dell'esponente. Pertanto il ..... chiedeva di accedere a tali comunicazione vedendosi opporre il diniego di parte resistente fondato sia sull'opposizione dei controinteressati che in ragione dell'esclusione dall'accesso dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 24 l. n. 241/1990.

Contro tale diniego il ..... ha depositato ricorso in termini, chiedendone l'accoglimento. In data 7 maggio è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al Sig. ....., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di .....

## FATTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. dichiarazioni dei redditi della sig.ra ..... relative agli anni dal 2005 al 2011
2. dati trasmessi da banche e/o assicurazioni all'anagrafe tributaria relativamente alla titolarità di conti correnti e di strumenti finanziari e/o assicurativi.

Motiva il ricorrente di avere adito il Tribunale per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la contro interessata ..... e che, dunque, i chiesti documenti sono necessari per verificare la sua capacità reddituale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 24 marzo, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1, ha negato il chiesto accesso affermando che le dichiarazioni dei redditi dei coniugi sono state già, presumibilmente, acquisite agli atti del fascicolo processuale. Pertanto, aggiunge l'amministrazione, la richiesta di avere copia delle dichiarazioni dei redditi precedenti, sostanzialmente, è ultronea rispetto all'interesse vantato dal ricorrente.

L'amministrazione ha, poi, dichiarato di non possedere i documenti di cui al punto n. 2.

Avverso il provvedimento di diniego del 24 marzo, il ricorrente ha adito la Commissione. Il presente gravame è stato ritualmente notificato alla contro interessata.

## DIRITTO

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza, si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierno ricorrente, essendo la documentazione richiesta necessaria per tutelare nel giudizio in corso gli interessi del ricorrente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, poi, non spetta all'amministrazione una valutazione in ordine alla necessità dei chiesti documenti rispetto al giudizio in corso, ma solo la loro connessione rispetto all'interesse vantato dal ricorrente.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, il ricorso è respinto atteso che l'amministrazione ha dichiarato di non esserne in possesso (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006).

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione territoriale del lavoro- Commissione provinciale di conciliazione controversie di lavoro di .....

#### FATTO

Il signor ....., in data 26 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla memoria inviata dalla Cassa di risparmio della provincia di ..... s.p.a., quale controinteressata rispetto ad una precedente istanza di accesso dell'odierno ricorrente ( datata 18 Novembre 2014).

La predetta istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione con nota dell'11.3.2015.

Il signor ....., in data 11 marzo 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione reputa che il presente ricorso sia meritevole di essere accolto, avendo ad oggetto il diniego di accesso ad un atto di natura endoprocedimentale (in quanto inerente al procedimento instaurato da una precedente istanza di accesso dell'odierno ricorrente), la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990,

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, espone quanto segue.

A seguito del tardivo e/o mancato recapito di alcuni avvisi di ricevimento postale effettuati a mezzo posta raccomandata e raccomandata 1 da parte del ricorrente, questi inviava una segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la quale avviava istruttoria in merito notiziandone Poste Italiane.

L'istruttoria si chiudeva senza l'adozione di provvedimenti nei confronti di Poste italiane. Pertanto in data 5 marzo u.s. il ..... ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti successivi all'esposto presentato dall'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, sicché in data 9 aprile u.s. il ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 16 aprile u.s. il Ministero resistente con propria nota indirizzata al ricorrente e per conoscenza alla scrivente, comunicava di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già rilasciata all'accedente nel dicembre 2014.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. .... la Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione resistente e considerato che non esistono ulteriori documenti oltre quelli già rilasciati al ricorrente da ostendere, dichiara il ricorso inammissibile.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Politecnico di Milano – Area risorse umane e organizzazione

#### FATTO

La Sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 16, 17 e 18 febbraio 2014 domanda di accesso ai documenti relativi alla procedura per il conferimento di un assegno di ricerca indetta da parte resistente ed alla quale hanno preso parte due candidati tra cui l'esponente la quale, tuttavia, non è risultata vincitrice della medesima.

Riferisce altresì la ricorrente che la documentazione è stata rilasciata solo in parte, senza tuttavia specificare la tipologia di documenti cui la stessa ha acceduto, e pertanto in data 19 marzo ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato al controinteressato.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dalla ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi ad una procedura selettiva cui la medesima ricorrente ha preso parte e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990 e della giurisprudenza costante anche della scrivente Commissione.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e parzialmente negata, anche per ciò che attiene alla tutela della riservatezza del controinteressato che nel caso di specie deve considerarsi recessiva, il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana – Ispettorato nazionale del Corpo Militare

## FATTO

Il Tenente Colonnello commissario C.R.I. dopo non essere stato prescelto per le funzioni superiori nell'ambito della procedura Q.A. anno 2010, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. verbali della commissione centrale per il personale militare mobilitate dalla C.R.I. con i quali, nella procedura di avanzamento Q.A. anno 2010, sono stati promossi i sig.ri ufficiali commissari C.R.I. al grado di Colonnello Commissario C.R.I.
2. documentazione caratteristica dei candidati per l'avanzamento di grado Q.A. 2010 giudicati idonei/prescelti dalla Commissione centrale per il Personale Militare Mobilitazione della C.R.I. al grado di Colonnello commissario, in particolare agli stati di servizio, le note caratteristiche, i rapporti informativi etc, ossia la documentazione di cui all'art. 1690, comma 3, lett. a), b) e c) del Codice dell'ordinamento militare;
3. circolari e/o direttive e/o provvedimenti emessi dalle superiori autorità e/o commissari della C.R.I. e/o del Ministero della Difesa richiedenti ai Tenenti Colonnelli commissari C.R.I. in congedo che gli stessi per essere riconosciuti in possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni di grado superiore debbano avere "partecipato a missioni in territorio italiano o estero" o "avere avuto esperienze operative di comando".

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 13 aprile 2015, ha concesso la visione dei documenti presenti nel fascicolo personale del ricorrente, ha comunicato l'inesistenza dei documenti di cui al punto n. 3 ed ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 atteso che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato del proprio operato.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 13 aprile, il ricorrente ha adito la Commissione.

## DIRITTO

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura in questione, è titolare di un interesse partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241 del 1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione

procedimentale. Si ricorda, infine, che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ..... – Ufficio territoriale di .....

#### FATTO

..... legale, rappresentante della società ricorrente, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai contratti di locazione e/ o affitto stipulati dal sig. .... al fine di agire in forza di un titolo esecutivo per la tutela di un diritto di credito vantato dalla ricorrente nei confronti del contro interessato.

L'amministrazione, con provvedimento del 19 febbraio, ha negato il chiesto accesso in considerazione della genericità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 19 febbraio conosciuto dal ricorrente il 24 marzo 2015, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 6 maggio, ha comunicato che la presente fattispecie è disciplinata dall'art. 492 *bis* c.p.c..

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto perché privo degli allegati di cui all'art. 12, comma 4, lett.b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

La richiesta ostensiva in esame, infatti, investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità. Nel caso di specie essendo note al ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università del .....

## FATTO

L'avv. .... ha prestato servizio presso la Ripartizione Risorse Umane – Ufficio personale tecnico amministrativo dell'Università del ....., con contratto di lavoro subordinato dall'8.9.2011 al 7.9.2014 e il 9.12.2014 ha impugnato il contratto per illegittima apposizione del termine, con riserva di azione presso la competente autorità giudiziaria.

Con istanza del 13.1.2015 rivolgeva all'Amministrazione la richiesta di accedere ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti o comunque connessi al contratto di lavoro impugnato e più in generale al rapporto di lavoro intercorso con l'Università.

L'Amministrazione, in data 3 marzo 2015 negava parzialmente l'accesso alla documentazione richiesta, in quanto le note prot. 35716 del 19/5/2014 e prot. 73783 del 10/9/2014 e i provvedimenti di assunzione e/o assegnazione di sede di unità di personale tecnico amministrativo dall'1/1/2011 al 1371/2015, non essendo espressamente richiamati nella parte motiva di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, non sono suscettibili di destinazione esterna.

Il 3/3/2015 l'Avv. .... reiterava l'istanza di accesso e con nota del 2.4.2015 l'Università del .... confermava il parziale diniego di accesso per le stesse motivazioni sopra indicate.

L'avv. .... in data 3.4.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata (nota dell'Università prot. N. 21056 Pos. I/8.6 del 3.3.2015), previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Infatti, il parziale diniego di accesso è stato soltanto reiterato con la nota 2.4.2015, che ha confermato quanto precedentemente comunicato, richiamandone la motivazione.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate

## FATTO

Parte ricorrente, personalmente e a mezzo dell'avv. ....., premesso che è in corso la separazione giudiziale con il coniuge ....., chiedeva, al fine di tutelare le proprie ragioni, all'Agenzia delle Entrate in data 17.11.2014 l'accesso alla documentazione relativa al coniuge e ad altre società riconducibili al medesimo.

Con provvedimento del 3.03.2015 l'Agenzia delle Entrate faceva presente che il controinteressato insisteva sulla limitazione dell'accesso alla consultazione senza rilascio di copie e solo per gli atti riconducibili al sig. ....., con esclusione di tutti gli altri.

Con riguardo ai contratti di locazione e di affitto, l'Agenzia citava l'art. 18 del T.U. dell'imposta di registro che limita l'accesso alle sole parti contraenti e da ultimo sottolineava che il Tribunale può disporre indagini sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso anche della polizia tributaria.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente in data 7.4.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Al fine di valutare la tempestività del ricorso, la Commissione rileva che non è documentata, nella richiesta di riesame, la data in cui la signora ..... è venuta a conoscenza della nota dell'Agenzia delle Entrate e si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta documentazione.

Inoltre si ritiene opportuno acquisire documentazione sulle società ..... s.p.a., della quale la ..... si dichiara socia, della ..... S.r.l. e della ..... S.r.l. e segnatamente sulla riconducibilità di tali società al signor .....

Nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** ..... (.....)

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

## FATTO

Il Sig. ....., nella qualità di segretario provinciale dell'O.S. .... assistito e rappresentato dall'avv. ...., riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2015 domanda di accesso ai verbali del consiglio direttivo del Centro di Ateneo dell'Orto botanico per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonché ai verbali del Comitato di Valutazione del piano gestionale per i medesimi anni.

La motivazione della richiesta veniva esplicitata dall'odierna ricorrente in ragione della necessità di conoscere i provvedimenti relativi all'organizzazione del lavoro, alla determinazione degli organici e valutazione del piano gestionale al fine di tutela dei propri iscritti.

Per le delibere degli anni 2014 e 2015 l'esponente ha altresì presentato richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Entrambe le richieste di accesso venivano respinte dall'amministrazione resistente; quella fondata sulla normativa generale di cui alla legge n. 241790 in quanto parte resistente non ha ravvisato in essa un interesse qualificato dell'O.S., mentre quella formulata in forza del d.lgs. n. 33/2013 siccome non sussisterebbe obbligo di pubblicare la documentazione domandata.

Contro tali dinieghi la ..... ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'O.S. .... si osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta fondata sulle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, atteso che la motivazione a fondamento dell'istanza ostensiva si pone in diretta relazione con le finalità proprie del sindacato e dunque funzionale al perseguimento di interessi propri del sindacato medesimo, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente con la nota impugnata.

Per ciò che attiene all'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente questa volta ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi in virtù dell'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento alla richiesta basata sulla legge n. 241 del 1990 e lo dichiara inammissibile per incompetenza con riferimento alla domanda proposta ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** comune di .....

#### FATTO

Il ricorrente chiede di potere accedere ai documenti inerenti la propria denuncia presentata alla Polizia municipale del comune resistente il 7 novembre 2014 relativa alla presenza di diserbanti chimici in una parte di un terreno agricolo di proprietà del ricorrente stesso.

Il comune resistente, con provvedimento del 30 marzo 2015, ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza è incompleta e priva di motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente: .....**

**contro**

**Amministrazione resistente : Casa Circondariale di .....**

#### FATTO

Nell'ambito dell'accesso al fascicolo del procedimento disciplinare riguardante la censura comminata al Sig. .... in data 2 marzo 2015, l'istante notava in fondo al fascicolo una relazione redatta dall'Assistente Capo, addetto alla disciplina, alla quale veniva negato l'accesso in quanto finita per errore nel fascicolo stesso.

L'istante formalizzava la volontà di accedere anche alla predetta relazione al fine di constatarne l'effettiva estraneità al fascicolo disciplinare riguardante la censura o, comunque, in quanto trattavasi di documento che lo riguardava direttamente in quanto riportava il proprio nominativo.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria confermando che la relazione di che trattasi era estranea al procedimento disciplinare, che era finita per errore all'interno del fascicolo stesso (riguardando altra questione) e che era stata espunta dal fascicolo riguardante la censura.

#### DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso questa Commissione ritiene necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alla natura della relazione richiesta dall'accedente, nonché per conoscere se la stessa, pur espunta dal fascicolo dell'infrazione disciplinare, riguardi in effetti il ricorrente, sia stata inserita in altro fascicolo ed, infine, si vi siano ragioni ostative all'accesso diverse dalla mera non pertinenza della relazione al fascicolo della censura, di per sé non ostativa alla richiesta di ostensione.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

#### FATTO

Il signor ..... - avendo partecipato, in qualità di Commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale, espletato ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 146/2000- in data 15 febbraio 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 26.11.2014, relativo alle operazioni di scrutinio in questione, e di approvazione della relativa graduatoria, nonché alla scheda personale di valutazione della funzionaria del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria .....

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente, in data 16.04.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve esser accolto, avendo ad oggetto il rigetto di un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali alla cui ostensione al ricorrente l'Amministrazione è tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** IIS Agrario “.....” di ..... - Ufficio Scolastico Regionale del .....

## FATTO

Il signor ....., Istitutore di ruolo presso il Convitto annesso all'IIS Agrario “.....” di ..... - essendo stato sospeso obbligatoriamente dal servizio nel maggio del 2010, a seguito di un procedimento penale a suo carico, ed essendo stato successivamente sottoposto a sospensione facoltativa, a partire dal gennaio 2011 - aveva inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per il ..... diverse istanze di accesso a documenti riguardanti, direttamente od indirettamente, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio emesso nei suoi confronti.

A partire dal settembre 2014, inoltre, l'odierno ricorrente rivolgeva al Dirigente scolastico dell'IIS “.....” di ....., diverse istanze tendenti ad ottenere, tra l'altro, l'accesso all'orario di servizio dell'anno scolastico 2009/2010 nonché al prospetto di distribuzione del fondo incentivante e di attività extra degli istitutori (ivi compresi i fondi relativi alle attività inerenti la sicurezza) relativo allo stesso anno scolastico.

I destinatari delle predette istanze di accesso evadevano solo in parte tali istanze.

In data 4.3.2015, il signor ..... reiterava la sua istanza di accesso ai documenti richiesti al Dirigente scolastico dell'IIS “.....” di ....., precisando che il suo interesse all'acquisizione degli stessi risiedeva nell'esigenza di documentare che la vera ragione della sospensione facoltativa dal servizio dell'accedente sarebbe riconducibile alle iniziative che questi aveva adottato contro i favoritismi e gli abusi che aveva notato all'interno del predetto Istituto.

Il signor ....., in data 30.3.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione chiesta al Dirigente scolastico dell'IIS “.....” di ..... con la nota del 4.3.2015, nonché il rapporto di servizio contro il Preside ..... inviato dal ricorrente all'Ufficio Scolastico Territoriale di ..... in data anteriore al 1999.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, con riferimento all'omessa ostensione del rapporto di servizio menzionato nella narrativa della presente decisione, non avendo tale documento costituito oggetto della recente istanza del 4.3.2015, nella quale l'accedente precisava le ragioni del suo perdurante interesse ad accedere alla documentazione già richiesta in precedenza, ma non ancora resa accessibile dall'Amministrazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, essendo stato proposto prima della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del 4.3.2015, maturata in data 3.4.2015, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura generale della Corte di Cassazione

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 17 marzo 2015 istanza di accesso all'atto conclusivo dell'istruttoria disciplinare contenente la formulazione dell'incolpazione ovvero la richiesta di non luogo a procedere a seguito di esposto presentato dall'esponente nei confronti di un magistrato della Procura resistente.

La Procura generale della Corte di Cassazione ha negato l'accesso con nota del 2 aprile u.s. richiamando sia la disciplina sulla divulgazione dei dati da parte di soggetti pubblici che quella in materia di procedimenti disciplinari dei magistrati di cui al d. lgs. n. 109/2006.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso in termini.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dalla Procura appare legittimo atteso che la normativa di cui al D.lgs. n. 109/2006, in particolare l'art. 17, si pone in rapporto di specialità con quella di cui alla legge n. 241 del 1990. Pertanto, la previsione contenuta nel decreto delegato giusta la quale gli atti del procedimento disciplinare possono essere ostesi solo all'incolpato ed al Ministro della Giustizia che ne faccia richiesta, esclude che altri, come il ricorrente, possano altresì accedervi.

Il ricorso è pertanto respinto.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Plesso ..... dell'Istituto comprensivo ..... di .....

## FATTO

La signora ..... ed il signor ....., in qualità di genitori del minore .....- avendo presentato istanza per l'ammissione del proprio figlio, ....., alla prima classe della scuola primaria del plesso ..... dell'Istituto Comprensivo ..... di ..... - a seguito della comunicazione della non ammissione del loro figlio, in data 16 marzo 2015, rivolgevano all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti posti a fondamento della graduatoria provvisoria e della conseguente non ammissione del loro figlio.

L'Amministrazione, con nota del 27.3.2015 negava l'accesso alle domande di iscrizione al plesso in questione, comprensiva di tutta la documentazione a corredo delle stesse, nonché alle dichiarazioni di autocertificazione ed alla documentazione ad esse allegata, sul rilievo dell'insussistenza di una correlazione diretta tra tali documenti e la situazione giuridica soggettiva di cui erano portatori gli accedenti, per conto del loro figlio, consentendo l'accesso solo ai dati personali (date di nascita) di tutti i bambini che precedevano ..... nella graduatoria in questione.

Gli accedenti, in data 3 aprile 2015, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione si è pronunciata sull'istanza di accesso in questione, senza aver comunicato tale istanza agli esercenti la potestà genitoriale nei confronti di tutti coloro che erano stati inseriti nella graduatoria predisposta ai fini dell'ammissione alla prima classe della scuola primaria del plesso ..... dell'Istituto Comprensivo ..... di ....., quali soggetti controinteressati all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, cui l'Amministrazione è tenuta a comunicare l'istanza di accesso, a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

La Commissione, pertanto, ritiene di dover sospendere la trattazione del presente ricorso, in attesa dell'acquisizione dell'avviso dei controinteressati.

Nelle more i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicare l'istanza di accesso ai controinteressati, così come individuati in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di ..... - Azienda per il diritto allo studio

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver preso parte ad una procedura di selezione indetta in data 23 dicembre 2013 dall'amministrazione resistente per il conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo presso l'.....

La procedura non veniva portata a compimento, come da nota del 3 febbraio 2015 con la quale il Presidente dell'..... comunicava all'esponente che il bando di selezione era stato revocato.

Pertanto, in data 16 e 23 febbraio 2015, il ..... chiedeva di poter accedere ai documenti della procedura ed alla delibera del 3 febbraio 2015 summenzionata. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il ..... ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

In data 8 maggio u.s. è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si attesta che nulla osta al chiesto accesso.

#### DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. ....., preso atto della nota di parte resistente del 8 maggio 2015 e di cui alle premesse in fatto – che si allega – la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il signor ....., essendogli stato notificato un avviso orale, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d. lgs. n. 159/2011, e contestuale invito per l'avvenire a tenere condotti conformi alla legge, in data 1.4.2015, inoltrava all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'emissione dell'avviso in questione.

L'Amministrazione, in data 9.4.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor ....., in data 20.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto all'accesso ai documenti in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990,

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, non potendo la Commissione prescindere dall'applicazione della norma regolamentare invocata dall'Amministrazione a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso, di cui all'art. 3, lettera a) del D.M. n. 415/1994, a norma del quale sono sottratti all'accesso gli atti e i documenti posti a fondamento dell'adozione di atti e provvedimenti promananti da autorità di pubblica sicurezza.

Non essendo contestabile che l'avviso orale, ex artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, rientri nel novero degli atti adottati da autorità di pubblica sicurezza, la determinazione di rigetto dell'istanza di accesso del ricorrente si appalesa legittima.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Enac – Direzione aeroporti ..... – Aeroporto .....

## FATTO

Il ricorrente, il 17 febbraio 2015, con istanza non allegata al presente gravame, ha chiesto di potere accedere:

1. dichiarazioni rilasciate dagli enti previdenziali ed assistenziali in ordine alla regolarità contributiva (DURC) intestate alla ..... s.p.a. depositate presso l'Enac dal 1 settembre 2012, quale autorità che ha emanato il Certificato dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra n.304, per l'esercizio delle attività sugli scali di ..... e ....., intitolato ora alla ..... s.p.a. ai fini dei controlli previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 18 del 1999 dal Regolamento Enac di certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra del 5 e 23 aprile 2012, nonché delle circolari APT 02 A e APT 20 B Enac, di volta in volta vigenti;
2. i provvedimenti conclusivi degli Audit condotti nei confronti di ..... s.p.a. dal 1 settembre 2012 secondo le cadenze periodiche previste dai citati Regolamenti e Circolari, ed ogni provvedimento connesso e conseguente ad eventuali non conformità riscontrate.

Racconta il ricorrente nel presente gravame di essere stato licenziato il 30 dicembre 2014 dalla curatela fallimentare a seguito di accordo sindacale del 29 dicembre 2014, ai sensi della legge 223 del 1991. Prosegue il ricorrente affermando di essere stato in cassa integrazione a rotazione dal 15 febbraio 2010 e che gli è stata corrisposta l'integrazione pari all'80% del reddito prevista dal Fondo Speciale Trasporto Aereo – FESTA.

L'integrazione speciale del fondo FESTA non è stata erogata per la CIG a rotazione effettuata da giugno a dicembre 2014 e risulta dalle informative sindacali che la suddetta mancata corresponsione sia causata dal fatto che la ..... s.p.a non fosse in regola con il versamento dei contributi.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione con memoria del 6 maggio ha comunicato di avere invitato il ricorrente a volere recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.



DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria del 6 maggio con la quale parte resistente comunica di avere invitato il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per il .....

## FATTO

La Sig. .... espone quanto segue.

Con atto n. 1820 del 12.2.2015 emesso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di .... al ricorrente è stata comunicata la cessazione dalla carica di Componente del Consiglio di Istituto.

In data 18 febbraio u.s la .... formulava richiesta di accesso all'atto sopraindicato e a tutti gli atti ad esso collegati, propedeutici e/o precedenti allo stesso, che lo abbiano richiesto o reso necessario.

Parte resistente con verbale del 17.3.2015 ha dato riscontro all'istanza, affermando che la signora .... decide di visualizzare solo l'atto stesso e che la signora contesta la mancanza della relazione redatta dalla DS Prof. .... dell'Istituto Comprensivo .... di .... e le segnalazioni scritte sul malfunzionamento degli organi Collegiali dello stesso Istituto, scritte nell'atto, ma non in nostro possesso.

Con tempestivo ricorso, spedito con raccomandata A/R del 17.4.2015 la sig.ra .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 8/5/2015 è pervenuta nota della parte resistente con cui si dà atto che l'Ufficio provvederà a consegnare alla richiedente copia del documento, anche se in possesso della Dirigente Scolastica.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Nord s.p.a.

#### FATTO

L'avv. ....., in qualità di procuratore e difensore della società ricorrente, con istanza dell'11 febbraio 2015 conosciuta da parte resistente il 17 febbraio, ha chiesto di potere accedere al ruolo n. 2014/000754. Chiarisce il ricorrente di avere ricevuto la cartella di pagamento n. 077 2014 ..... 20 per sanzioni ed interessi per l'anno 2007, poi impugnato. Detta cartella di pagamento deriva, appunto, dalla cartella oggetto dell'istanza di accesso.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il legale rappresentante ha adito la Commissione il 14 aprile.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame atteso che il medesimo è stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto previsto dalla legge e ricadente il giorno 13 aprile 2015.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

#### FATTO

L'avv. ....., in qualità di procuratore e difensore della società ricorrente, con istanza dell'11 febbraio 2015 conosciuta da parte resistente il 17 febbraio, ha chiesto di potere accedere ai documenti che hanno dato origine all'iscrizione a ruolo n. 2014/....., al ruolo stesso ed ai documenti relativi alla notifica di accertamento 200700..... del 22.11.2012.

Chiarisce il ricorrente di avere ricevuto la cartella di pagamento n. 077 2014 ..... 20 per sanzioni ed interessi per l'anno 2007, poi impugnato. Detta cartella di pagamento deriva, appunto, dalla cartella oggetto dell'istanza di accesso e che la motivazione della cartella fa riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento n. 200700..... del 22.11.2012.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il legale rappresentante ha adito la Commissione il 14 aprile.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello provinciale e regionale.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** Società .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia per le Erogazioni in agricoltura

#### FATTO

La società ....., in data 13.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti relativi ai controlli effettuati in relazione alla domanda di aiuti relativa alla campagna 2011, al fine di essere messa in condizione di verificare la correttezza dell'operato dell'AGEA nell'effettuare, in sede di pagamento degli aiuti relativi alla campagna 2012, il recupero, per compensazione, della somma di € 28.621,35.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente, in data 02.04.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve esser accolto, avendo ad oggetto il rigetto di un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali alla cui ostensione alla ricorrente l'Amministrazione è tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto d'Istruzione superiore .....

#### FATTO

L'avv. ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data in data 9 febbraio u.s. domanda di accesso ai contratti di lavoro sottoscritti dalla ex moglie ..... al fine di ricorrere per la rideterminazione dell'assegno di mantenimento.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento datato 3 marzo 2015, sulla scorta della motivata opposizione della controinteressata.

Contro tale determinazione l'avv. .... ha presentato ricorso in termini alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato dal ricorrente alla controinteressata. L'amministrazione resistente in data 6 maggio ha trasmesso, tra l'altro, memoria difensiva della controinteressata con la quale quest'ultima si oppone al rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierno ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di diniego opposto dall'amministrazione, atteso che esse fanno riferimento alla motivata opposizione della Sig.ra ..... per ragioni di tutela della riservatezza le quali, nel caso di specie e trattandosi di dati reddituali comuni, recedono a fronte del diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, come più volte affermato dalla scrivente Commissione e dal Giudice amministrativo. Tale circostanza rende recessive anche le difese svolte direttamente dalla controinteressata.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Alla società ..... S.a.s., di cui il ricorrente è socio accomandatario è stato notificato dalla DTL di ..... il verbale unico di accertamento e notificazione n. VE..... /2014-392-01 del 22 dicembre 2014 con cui sono stati conclusi gli accertamenti iniziati nei locali dell'impresa con contestazioni in materia di lavoro irregolare.

Parte ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti, nonché l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto e posti a sostegno del verbale della DTL (in particolare le dichiarazioni resa dai lavoratori ed alcuni documenti acquisiti e menzionati nel verbale).

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione si ritiene necessario acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dal ricorrente stesso in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) alla natura della documentazione acquisita, in relazione alla posizione della sig.ra ....., in data 03 marzo 2014, 12 maggio 2014, 18 maggio 2014, 05 agosto 2014, 11 agosto 2014, 16 settembre 2014, 17 settembre 2014, 18 settembre 2014, 22 settembre 2014, 09 ottobre 2014, menzionata nel ricorso e nel provvedimento di diniego;
- c) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).



Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il signor ..... con pec del 5 febbraio 2015 rivolgeva alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2010, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor ..... a mezzo del proprio difensore, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di ..... nel corso dell'anno 2010.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Commissione permanente per l'avanzamento

## FATTO

Il Sig. ....., brigadiere della Guardia di Finanza presso il comando provinciale di ....., riferisce di aver presentato in data 5 febbraio u.s. domanda di accesso agli atti del procedimento concernente il foglio d'ordini datato 2 febbraio 2015 con il quale si stabiliva per l'anno 2013 il quadro di avanzamento al grado di brigadiere capo. La domanda veniva parzialmente accolta, ad esclusione dei documenti relativi ad altri colleghi dell'esponente domandati al fine di effettuare una disamina comparativa con la situazione dell'odierno ricorrente, per i quali si specificava che l'istanza doveva essere riformulata con riferimento ad un numero limitato di controinteressati.

Pertanto, in data 18 marzo, il ..... formulava altra istanza di accesso conformandosi alle richieste di parte resistente. Anche tale domanda, tuttavia, veniva respinta dall'amministrazione che argomentava che la disamina comparativa avrebbe potuto essere effettuata, e di conseguenza i relativi documenti ostesi, solo a condizione che l'accedente facesse constare l'assoluta identità di posizioni con i colleghi ai cui dati si chiedeva di accedere.

Pertanto, in data 15 aprile u.s. il ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi ad una procedura selettiva cui il medesimo ricorrente ha preso parte e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990 e della giurisprudenza costante anche della scrivente Commissione.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta, il ricorso è merita di essere accolto non ravvisandosi posizioni di controinteresse meritevoli di tutela essendo la documentazione relativa a procedura assimilabile a quella concorsuale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

**contro**

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

## FATTO

Il signor ..... in data 7.4.2015 riceveva la notificazione del provvedimento nr. .... /cat.Q2.2./DIV.PAC (2) emesso dalla Questura di ..... – Divisione Polizia Anticrimine -, avente ad oggetto l'avvio del procedimento per l'applicazione nei suoi confronti dell'ammonimento ex art. 8, decreto legge n. 11 del 2009.

Il ricorrente, in data 9.4.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativi alla richiesta di ammonimento, ivi compresi eventuali s.i.t. e riscontri alla richiesta di ammonimento, presentata nei propri confronti da ..... e .....

L'Amministrazione, con provvedimento del 10.4.2015, negava l'accesso ai documenti richiesti, in ragione della loro sottrazione all'accesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Segnatamente l'art. 3, comma 1, lett. a e b stabilisce “*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;*
- b) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;*

Sulla base di tale disposizione, atteso che lo ..... aveva già ottenuto copia della richiesta di ammonimento presentato da ..... e ....., l'Amministrazione respingeva l'istanza.

Il signor ....., in data 22.4.2015, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a e b), del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** ..... (.....I S.r.l.)

contro

**Amministrazione resistente:** Stazione dei Carabinieri di .....

## FATTO

Il signor ....., in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ..... S.r.l., agenzia investigativa, ha presentato in data 27 marzo 2015 alla Stazione Carabinieri di ..... istanza di accesso agli atti relativi ai rilievi di incidente stradale occorso in data 22 marzo 2015 in ..... nel quale erano rimasti coinvolti due veicoli di cui uno assicurato dalla compagnia ..... dalla quale il ricorrente deduce di aver ricevuto formale incarico investigativo.

Il Comandante della Stazione ha negato l'accesso, con e-mail in data 27 marzo 2015, rilevando che la documentazione era stata consegnata alle parti interessate ed invitando l'istante a rivolgersi ad esse per avere copia dell'elaborato.

Il Sig. ....., nella sua qualità rappresentante *pro tempore* dell'Agenzia investigativa ..... S.r.l., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione reputa necessario che il ricorrente documenti l'esistenza di un formale incarico ricevuto dalla Compagnia assicurativa ....., dei poteri del soggetto sottoscrittore del mandato, nonché produca copia dell'iscrizione nell'incarico nel registro degli affari tenuto dall'Agenzia investigativa ai sensi dell'art. 135 T.U.L.P.S. (che l'istante menziona nella relazione allegata al ricorso), ritenendo insufficiente alla dimostrazione della legittimazione del richiedente la e-mail del 26 marzo 2015 ricevuta dal Sig. ....

L'Amministrazione, dal canto suo, è invitata a chiarire se sia in possesso della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... del 17 maggio 2004 ove si forniscono istruzioni sul rilascio di copia degli atti in caso di incidenti stradali ovvero se abbia ricevuto altri documenti successivi di analogo oggetto.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare i propri poteri rappresentativi e l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.



**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione:** Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura .....

#### FATTO

La signora ..... con lettera datata 20.2.2015 rivolgeva all'Ufficio Territoriale del Governo un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di ..... il 30.10.2013, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente in data 19.04.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza della ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che la ricorrente stessa deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di ..... il 30.10.2013.

Rileva, inoltre, che l'istanza di accesso, peraltro priva di sottoscrizione (anche sotto forma digitale), risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Scrivente sottolinea per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

P.Q.M

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.